



Tribunale di Teramo

Il Giudice, dott. CCCCC;

premesso che all'udienza del V.VII.XVI i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica;

considerato che: all'esito di un esame svolto in sede di decisione questo Giudice ritiene che, prima dell'emissione la sentenza, le parti ancora ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi (si sottolinea tale aspetto in quanto la condizione richiesta dall'art.185 bis c.p.c. della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo, dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti, sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare); deve essere altresì tenuto in considerazione lo stretto grado di parentela sussistente tra le parti e, conseguentemente, solo in questa sede conciliativa possono trovare spazio considerazioni di carattere extragiuridico che attengono alla maggiore idoneità di un accordo conciliativo (piuttosto che di un provvedimento giudiziale) a favorire il superamento, sul lato umano, del contrasto che ha generato la controversia; trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio *tempus regit actum*, l'art. 185 bis c.p.c. è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore; benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale), tuttavia vanno indicate alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente;

rilevato che: nel caso in esame, nel corso della causa e finanche nelle comparse conclusionali sono emerse in via prioritaria, da un lato, l'esigenza abitativa dell'attore CAIO e, dall'altro lato, l'esigenza del convenuto CAIETTO di conservare l'utilizzo del piano terra dell'immobile, già adibito da anni ad autofficina; al di là di ogni altra ulteriore aspirazione manifestata nel corso di causa, quelle appena evidenziate sembrano apparire come le esigenze più stringenti delle parti; conseguentemente l'attribuzione del primo piano del compendio immobiliare (adibito a civile abitazione) all'attore CAIO e l'attribuzione del piano terra (già utilizzato come autofficina dal convenuto) al convenuto CAIETTO, secondo le modalità tecniche indicate dal c.t.u. nell'ipotesi divisionale n. 3 (si veda in particolare pag. 37 dell'elaborato peritale depositato) non soltanto avrebbe il vantaggio di soddisfare tali esigenze, ma avrebbe altresì il pregio di rispettare lo stato di fatto attuale del complesso immobiliare (del resto il c.t.u. ha evidenziato che la realizzazione di altre ipotesi divisionali comporterebbe la realizzazione di lavori consistenti); al di là del compendio immobiliare, gli ulteriori beni oggetto della domanda di divisione appaiono con tutta evidenza di facile divisione, essendo costituiti da denaro e oggetti di valore stimati dal c.t.u., i quali potrebbero facilmente essere divisi in parti uguali;

rilevato inoltre che, nello spirito di conciliazione che deve animare una eventuale composizione della controversia, mediante deposizione dell'animosità che la caratterizza, le parti potrebbero rinunciare alle pretese reciprocamente azionate, aventi ad oggetto l'indennità di occupazione per l'utilizzo, in via esclusiva, che sarebbe stato effettuato da ciascuno dei condividenti su porzioni distinte del compendio immobiliare;

osservato pertanto che la causa deve essere rimessa sul ruolo, affinché le parti possano valutare la proposta conciliativa indicata in dispositivo, assegnando alle parti termine fino alla data dell'udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base della proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., disponendo che, in caso di mancato accordo, potranno in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 comma 3 c.p.c.;

p.q.m.

- **RIMETTE** la causa sul ruolo, fissando l'udienza del IV.IV.XVII, ore 12.00;

- **INVITA** le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo termine a tale scopo fino alla data dell'udienza;
- **INVITA** i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza;

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 185 bis c.p.c.

PROPONE l'assegnazione del piano terra dell'immobile al convenuto CAIETTO e del primo piano all'attore CAIO, secondo le modalità tecniche indicate dal c.t.u. nell'ipotesi divisionale n. 3 (si veda in particolare pag. 37 dell'elaborato peritale depositato in data X.II.XV); la divisione in parti uguali delle somme accreditate sul conto corrente, la divisione in parti dal valore uguale degli oggetti di valore; la rinuncia, da parte di entrambe le parti, della domanda di condanna dell'altra parte al pagamento dell'indennità di occupazione; l'integrale compensazione delle spese di lite.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Teramo, I.II.XVI

Il Giudice
(dr. CCCCC)